

Statuto

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo" (di seguito Associazione).
2. L'Associazione potrà utilizzare anche l'acronimo "AIDECU".
3. L'Associazione ha sede presso l'Istituto di studi ecumenici San Bernardino, c/o il Convento di San Francesco della Vigna, Castello 2786, 30122 Venezia.

Articolo 2 – Finalità

1. Scopo dell'Associazione è la promozione dello studio dell'Ecumenismo.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 3 – Attività

1. L'Associazione persegue le sue finalità attraverso:
 - a. l'organizzazione di attività di studio e di ricerca;
 - b. l'organizzazione di congressi, convegni e corsi di aggiornamento;
 - c. la realizzazione di incontri periodici che possono avere carattere regionale, nazionale e internazionale;
 - d. la promozione di lavori interdisciplinari con altre associazioni culturali e scientifiche;
 - e. la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative.
2. L'Associazione, inoltre, può promuovere e realizzare attività in collaborazione con altri Enti che abbiano finalità di promozione culturale, di ricerca e di insegnamento, purché siano compatibili con le proprie finalità statutarie.

Articolo 4 – Soci

1. I soci si distinguono in fondatori, ordinari, partecipanti ed onorari.
2. Possono diventare soci ordinari:
 - a. i docenti di ecumenismo;
 - b. coloro che hanno conseguito un dottorato in studi ecumenici;
 - c. coloro che attraverso le loro pubblicazioni scientifiche si sono accreditati come cultori degli studi ecumenici.
3. Possono diventare soci partecipanti coloro che hanno conseguito un titolo accademico in studi ecumenici diverso dal dottorato.
4. I soci ordinari al compimento dell'80° anno di età sono considerati soci onorari.

Articolo 5 – Domanda di adesione

1. La domanda di adesione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo e deve essere accompagnata dal curriculum vitae del richiedente.
2. Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza, l'accettazione della domanda di adesione.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
2. I soci, fondatori, ordinari o partecipanti, sono tenuti a versare, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, la quota annuale, il cui importo è determinato dal Consiglio stesso.
3. Tutti i soci fondatori, ordinari e partecipanti in regola con il pagamento della quota annuale possono partecipare all'Assemblea Generale. All'Assemblea dei soci possono partecipare anche tutti i soci onorari.
4. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale attiva e passiva.

5. I soci partecipanti hanno diritto di voto e capacità elettorale attiva.
6. I soci onorari non hanno diritto di voto né capacità elettorale attiva e passiva.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio

1. L'appartenenza all'Associazione viene meno:
 - a. per dimissioni del socio, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b. in seguito al mancato versamento, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, della quota annuale per due anni consecutivi;
 - c. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a motivo di azioni incompatibili con le finalità e le attività dell'Associazione. In tali casi, entro trenta giorni dalla delibera e mediante domanda scritta indirizzata al Presidente, il socio escluso può chiedere che la decisione di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sia sottoposta al giudizio dell'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
2. Coloro che per qualsiasi motivo hanno perso la qualifica di socio non possono esigere alcun compenso per eventuali servizi resi all'Associazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
3. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 8 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario-Tesoriere.

Tutte le cariche associative sono prestate gratuitamente.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci (da ora in poi Assemblea) è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea ha il compito di:
 - a. elaborare l'indirizzo delle attività associative;
 - b. eleggere il Presidente, il Segretario-Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
 - c. approvare il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo;
 - d. apportare modifiche allo Statuto;
 - e. deliberare su tutti gli argomenti relativi alla vita dell'Associazione che le sono sottoposti;
 - f. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e devolvere il patrimonio residuo.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Quando essa è convocata per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo è presieduta dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo uscente.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni. La data e il luogo della riunione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in altre occasioni, su delibera del Consiglio Direttivo assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri o su richiesta di almeno un quarto dei soci ordinari e onorari.
6. L'Assemblea deve essere convocata con avviso di convocazione, inviato dal Presidente tramite il Segretario-Tesoriere, anche a mezzo e-mail, almeno un mese prima della data stabilita per la riunione.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, della data e dell'ora.
7. La riunione dell'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
8. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, tranne che nei casi di elezione di cariche associative, deliberazioni su casi personali e quando viene richiesto dalla maggioranza dei soci presenti con diritto di voto, nel qual caso si procede per scrutinio segreto.

9. I soci assenti possono delegare altri soci mediante delega scritta. Ogni socio partecipante all'assemblea può ricevere un massimo di quattro deleghe.

10. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, ordinari e partecipanti presenti. Le delibere su proposte di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti, purché alla riunione siano presenti più del 50% dei soci fondatori, ordinari e partecipanti.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (da ora in poi Consiglio) è composta da:

- a. il Presidente;
- b. il Segretario-Tesoriere;
- c. altri tre consiglieri.

2. Il Consiglio resta in carica per quattro anni.

3. Nelle votazione per le cariche sociali, in caso di parità, si procederà ad un ballottaggio.

4. I consiglieri sono tenuti a partecipare ai lavori del Consiglio e a collaborare con il Presidente nella direzione dell'Associazione.

5. Decadono i consiglieri che non partecipano, assenti ingiustificati, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. La validità delle giustificazioni è valutata dal Consiglio stesso.

6. In caso di decadenza di un membro del Consiglio, subentra il primo dei non eletti secondo la graduatoria delle ultime elezioni. I subentranti decadono insieme ai membri allo scadere del mandato quadriennale.

Articolo 11 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio:

- a. elabora il piano delle iniziative per attuare le finalità dell'Associazione e gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei soci;
- b. fissa l'entità del contributo associativo annuale e stabilisce la data entro la quale il relativo versamento deve essere effettuato;
- c. prepara e adotta il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo presentandoli all'Assemblea per l'approvazione;
- d. adotta ogni decisione necessaria per realizzare le attività dell'Associazione;
- e. delibera sulle domande di adesione di cui all'articolo 5.

2. Il Consiglio, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'Associazione.

3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, anche in modalità telematica. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre membri.

4. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 12 – Il Presidente

1. Il Presidente:

- a. ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b. cura l'esecuzione di quanto deliberato dagli organi associativi;
- c. cura i rapporti con le istituzioni religiose, accademiche, culturali, politiche;
- d. convoca il Consiglio e l'Assemblea e ne stabilisce la proposta di ordine del giorno;
- e. adotta i provvedimenti necessari ed urgenti, informandone nella prima riunione il Consiglio.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Segretario-Tesoriere ne fa le veci.

3. Il Presidente può essere confermato nel suo incarico una sola volta consecutivamente.

Articolo 13 – Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere:

- a. coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- b. cura l'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- c. è responsabile dei servizi di segreteria;
- d. provvede all'invio delle convocazioni e dell'ordine del giorno ai membri del Consiglio Direttivo e ai soci in occasione dell'Assemblea;
- e. redige il verbale delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- f. aggiorna l'elenco dei soci, sovrintende alla segreteria e all'archiviazione dei documenti dell'Associazione;
- g. cura la gestione dei beni e dei fondi dell'Associazione.

Articolo 14 – Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da:

- a. le quote associative dei soci;
- b. offerte, contributi, erogazioni liberali, donazioni, eredità, legati, provenienti da singoli o da organismi pubblici e privati;
- c. assegnamenti di fondi provenienti dalla quota del 5 per mille dell'IRPEF;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. depositi bancari, postali, titoli, risparmio gestito e amministrato, polizze assicurative, e altri strumenti finanziari esistenti o futuri;

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 15 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe, individuati con la delibera di scioglimento.

Articolo 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile.